
	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	20	30/01/2026	1 di 21

PG 07

Controllo documentale ed ispettivo settore vino


Rev.	Data emissione	Motivo/Modifica
00	30/06/2009	Prima emissione
01	01/08/2009	Aggiornamento
02	01/06/2010	Modifiche a seguito di audit Accredia in merito alla comunicazione delle conformità, alla gestione dei controlli documentali ed ispettivi eseguiti in subappalto e alla procedura di sospensione della certificazione in caso di non pagamento delle tariffe
03	01/06/2011	Modifica complessiva della procedura a seguito di emissione dei nuovi piani di controllo in conformità al Decreto Ministeriale 2 novembre 2010
04	02/01/2012	Modifiche a seguito della emissione dei Decreti attuativi e accorpamento PO 07.01 per verifiche documentali e del Regolamento per la certificazione
05	01/04/2012	Variazione percentuale di estrazione del 7% categoria Vinificatori e Imbottigliatori
06	01/08/2012	Modifiche a seguito Decreto Ministeriale 14/06/2012
07	22/01/2013	Modifiche relative a gestione reclami e ricorsi
08	25/06/2013	Modifiche a seguito di osservazioni del MIPAAF del 13/06/2013
09	12/11/2013	Modifiche a seguito osservazioni MIPAAF del 04/11/2013, Prot. n. 23119
10	20/02/2014	Modifiche a seguito rilievi esame documentale Accredia rif. DC2013UTD250 del 20/12/2013
11	25/07/2014	Modifiche a seguito osservazioni MIPAAF del 11/04/2014, Prot. n. 7942
12	24/11/2014	Aggiornamento riferimenti normativi
13	28/05/2015	Modifiche a seguito rilievi da audit Accredia del 09-10/12/2014 osservazioni MIPAAF del 23/01/2015 Prot. n. 1528 e introduzione nuovo Sistema Gestionale GEREM. Modifiche tariffari ricorsi
14	30/06/2016	Modifica a seguito osservazione MIPAAF del 28/06/2016 prot. 0012748
15	01/09/2016	Aggiornamento documentazione di riferimento e autorizzazioni TCA. Descrizione delle modifiche che devono essere prontamente comunicate dall'operatore
16	23/10/2017	Aggiornamento procedura situazione non ordinarie a seguito aggiornamento Analisi dei Rischi (rilievo da audit Accredia del 13-14/10/2016)
17	28/02/2020	Modifica a seguito del DM 7552 del 2 agosto 2018 e del DM 12 marzo 2019, adozione metodo analisi dei rischi in estrazione aziende a controllo
18	21/06/2021	Modifiche a seguito rilievi esame documentale Accredia rif. MD 08-03-DC del 12/06/2021
19	25/06/2025	Totale riemissione a seguito di office audit ICQRF
20	30/01/2026	Integrazione a seguito gestione rilievi ICQRF

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	20	30/01/2026	2 di 21

INDICE

1	SCOPO	3
2	CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3	TERMINI E DEFINIZIONI	3
4	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	3
5	PRESENTAZIONE DI TCA	5
6	ACCESSO AL SISTEMA DI CONTROLLO	6
7	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	8
7.1	GENERALITÀ	8
7.2	CONTROLLI DEI VITICOLTORI	9
7.3	CONTROLLO DEI VINIFICATORI	10
7.4	CONTROLLO DEGLI INTERMEDIARI DI PRODOTTI A MONTE DEL VINO E DI VINI SFUSI	11
7.5	CONTROLLO IMBOTTIGLIATORI	12
7.6	ESITO DEI CONTROLLI E CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI	13
7.7	ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE E CONTROLLO	15
7.8	ATTIVITÀ DI CONTROLLO A CAMPIONE VINI IGT	16
8	IMPEGNO DEGLI OPERATORI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	17
9	SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITÀ	18
10	MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE	18
11	RECLAMI	19
11.1	CONTESTAZIONI ALLA RELAZIONE DI ISPEZIONE	19
11.2	RECLAMI ATTINENTI L'ATTIVITÀ DI TCA	19
11.3	RECLAMI GIUNTI ALL'AZIENDA	19
12	RICORSI	20
13	CONTROVERSIE	20
	ALLEGATO I	21

Redazione	Approvazione
Fabio Modi	Luca Giannozzi
Direttore di Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione di Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	20	30/01/2026	3 di 21

1 SCOPO

La presente procedura ha lo scopo di specificare le modalità di stesura ed applicazione dei Piani di controllo messi in atto da TCA S.r.l. (nel seguito TCA) nella sua attività operativa; l'obiettivo del processo è accrescere la credibilità e l'affidabilità del sistema di controllo stesso, della Denominazione di Origine, della Indicazione Geografica dei vini e di fornire ulteriori garanzie al consumatore finale sulla tracciabilità del prodotto.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica all'attività di controllo e certificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini italiani.

Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono riservate ai prodotti vitivinicoli alle condizioni previste da specifiche norme.

Compito di TCA è la verifica dell'applicazione di dette norme.

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Per denominazione di origine protetta (DOP) dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale e ai fattori umani.

Le denominazioni di origine protetta (DOP) si classificano in:

- a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);
- b) denominazioni di origine controllata (DOC).


Per indicazione geografica protetta (IGP) dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva e che possieda qualità, notorietà e caratteristiche specifiche attribuibili a tale zona.

Le IGP comprendono le indicazioni geografiche tipiche (IGT). L'indicazione geografica tipica costituisce la menzione specifica tradizionale utilizzata dall'Italia per designare i vini IGP come regolamentati dalla Comunità Europea.

4 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO


Le norme di riferimento alle quali TCA si conforma sono le seguenti:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 "Valutazione della conformità. Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi";
- Regolamento CE 1308/2013 del Consiglio del 17.12.2013 e ss.mm.ii. recante organizzazione comune dei mercati agricoli;
- Regolamento UE 1143/2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	20	30/01/2026	4 di 21

spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i Regolamenti UE n. 1308/2013, n. 2019/787, n. 2019/1753 e che abroga il Regolamento UE n. 1151/2012;

- Regolamento UE 2018/273 della Commissione dell'11.12.2017;
- Regolamento UE 2018/274 della Commissione dell'11.12.2017;
- Regolamento UE 2019/33 della Commissione del 17.10.2018 e ss.mm.ii.;
- Regolamento UE 2019/34 della Commissione del 17.10.2018 e ss.mm.ii.;
- Regolamento UE 2019/934 della Commissione del 12.03.2019 e ss.mm.ii.;
- Regolamento UE 2019/935 della Commissione del 16.04.2019;
- Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";
- Decreto Ministeriale n. 7552 del 02.08.2018, aggiornato con Decreto 03.03.2022 – Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'articolo 64 della legge n. 238/2016 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
- Decreto 12 marzo 2019 "Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del finanziamento dell'attività della commissione di degustazione di appello";
- Decreto Ministeriale n. 2183 del 27.02.2020 ss.mm.ii. – Decreto, ai sensi dell'art. 48, comma 9, della legge n.238/2016, recante le caratteristiche, le diciture, le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo e il costo dei contrassegni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, nonché le caratteristiche e le modalità applicative dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi;
- Legge n. 116 del 11.08.2014, n. 116 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;
- Decreto Ministeriale n. 271 del 12.03.2015 – Istituzione Banca Dati Vigilanza;
- Decreto Ministeriale n. 293 del 20.03.2015 – Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo;
- Decreto Ministeriale del 13.08.2012 e ss.mm.ii. – Etichettatura e presentazione vini DOP - IGP ed altri prodotti vitivinicoli;
- Decreto Ministeriale n. 7490 del 02.07.2013 e ss.mm.ii. – su documenti di accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli;
- Decreto Ministeriale n. 7701 del 18.07.2019 relativo a dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola;
- Decreti Dipartimentali n. 9281513 del 30.10.2020 e n. 9400871 del 28.12.2020 relativi

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	20	30/01/2026	5 di 21

all'emissione dei documenti di accompagnamento vitivinicoli;

- Disciplinari delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche controllate da TCA;
- Piani di Controllo delle Denominazioni e delle Indicazioni Geografiche controllate da TCA.

Tutti i documenti emessi da TCA nella presente procedura, compresi lo Statuto e l'organigramma dell'Organismo di Certificazione sono disponibili in copia, presso le sedi TCA.

In merito alle modalità di effettuazione delle attività di controllo documentale, ispettivo, analitico e alla certificazione si rimanda a quanto previsto dai Piani dei Controlli approvati dal Ministero relativi alle denominazioni e alle seguenti procedure interne specifiche definite da TCA:

- PO 07.01 Controllo Documentale e Certificazione
- PO 07.04 Controllo Ispettivo Viticoltore
- PO 07.05 Controllo Ispettivo Vinificatore
- PO 07.06 Controllo Ispettivo Imbottigliatore
- PO 07.08 Controllo Ispettivo intermediari di vini sfusi
- PO 07.09 Gestione delle commissioni degustazione
- PO 07.10 Controllo documentale vini IG
- PO 07.11 Procedura per la distruzione dei contrassegni di stato dei vini DOP
- PO 07.12 Gestione degli incassi delle fatture Piani di Controllo

5 PRESENTAZIONE DI TCA


TCA è un Organismo di Certificazione accreditato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 dall'Ente di Accreditamento unico ACCREDIA, nato con lo scopo di offrire un servizio di certificazione secondo i principi di indipendenza, trasparenza, terzietà, imparzialità e competenza in grado di accrescere la fiducia dei fornitori e dei clienti nei confronti del prodotto certificato, attestando la rispondenza dello stesso a norme volontarie o cogenti.

La sede legale del Organismo di Certificazione è a Firenze in Viale Belfiore n° 9.

TCA è stata autorizzata nel 2009 con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2009 a svolgere le funzioni di controllo e certificazione di cui all'articolo Articolo 118 septdecies del REGOLAMENTO (CE) 1234/2007 come modificato dal REGOLAMENTO (CE) N. 491/2009.

TCA, sul territorio italiano, esercita le sue attività con personale e documenti in lingua italiana. Per le attività di controllo e certificazione all'estero, TCA si impegna ad operare (quando necessario) in lingua inglese o comunque nella lingua conosciuta dalla popolazione locale, riservandosi la possibilità di utilizzare traduttori ed interpreti accettati e ritenuti capaci e preparati anche dall'Operatore controllato.

L'attività di controllo e certificazione svolta da TCA viene finanziata mediante le tariffe di controllo richieste agli Operatori. Tali tariffe vengono definite in funzione della tipologia di Denominazione di

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	20	30/01/2026	6 di 21

Origine e delle quantità prodotte (in uva o vino) e sono tali da garantire la copertura dei costi sostenuti per l'attività di controllo e certificazione.

6 ACCESSO AL SISTEMA DI CONTROLLO

La richiesta di ingresso al Sistema di Controllo TCA può essere inoltrata senza alcuna limitazione o discriminazione dagli Operatori che producono uve, vinificano, commercializzano uve o vini sfusi, imbottigliano in conformità ai Disciplinari di Prodotto per i quali TCA ha ottenuto il conferimento delle funzioni di controllo e certificazione dal Ministero.

Il Ministero ad oggi ha conferito con specifici decreti il controllo delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche indicate nel Tariffario di Certificazione di TCA.

La richiesta di controllo e certificazione non comporta all'Operatore l'obbligo di dover utilizzare altri servizi di TCA o di associarsi ad enti ad esso correlati.

Le categorie della filiera vitivinicola, ossia i soggetti immessi nel sistema di controllo, previsti dalla normativa, sono le seguenti:

1. viticoltori,
2. intermediari di uve DO e/o IG destinate alla vinificazione,
3. vinificatori,
4. intermediari di prodotti a monte del vino e vini sfusi destinati alla DO o alla IG,
5. imbottigliatori.

Viticoltori: imprese che producono uva da vino da vigneti iscritti allo schedario viticolo nazionale e presentano la dichiarazione di vendemmia per la specifica DO e IG, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017.


Intermediari di uve destinate alla vinificazione: imprese che, ai sensi del DM 30 giugno 1995, commercializzano uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione senza effettuare alcuna trasformazione, compilano la dichiarazione di vendemmia relativamente ai soli quadri dell'uva ricevuta e dell'uva ceduta e hanno notificato la loro attività all'ICQRF o alle Regioni.

Vinificatore: imprese che provvedono alla trasformazione di uva da vino e presentano la dichiarazione di produzione, articolo 31 del regolamento (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017.

Intermediari di prodotti a monte del vino e vini sfusi: imprese che provvedono all'acquisto e alla vendita di mosti e vino senza effettuare alcuna trasformazione o imbottigliamento del prodotto e hanno notificato la loro attività all'organismo di controllo.

Imbottigliatori: imprese che provvedono all'imbottigliamento e all'etichettatura dei vini e presentano una comunicazione di imbottigliamento all'organismo di controllo.

TCA attuerà il controllo in conformità ai Piani di Controllo specifici per ogni Denominazione di

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	20	30/01/2026	7 di 21

Origine e/o Indicazione Geografica. I Piani di Controllo sono stati realizzati sulla base dello schema approvato dal Ministero con Decreto 3 marzo 2022.

Ogni Piano è suddiviso in schede relative ognuna ad un soggetto della filiera. La seconda scheda relativa al controllo dei Centri di Intermediazione delle uve destinate alla vinificazione non è applicabile alla realtà controllata da TCA.

L'Operatore che desidera rivendicare una produzione vitivinicola a DO o IG deve richiedere l'assoggettamento ai Piani di Controllo di cui sopra, secondo le modalità indicate all'art. 7 del DM 7552 del 02.08.2018.

Con tale iscrizione gli Operatori:

- ✓ richiedono l'assoggettamento ai Piani di Controllo specifici per le Denominazioni di Origine e/o le Indicazioni Geografiche utilizzate;
- ✓ accettano le condizioni economiche, le modalità di pagamento e di comunicazione delle relative modifiche;
- ✓ si impegnano ad operare conformemente alle disposizioni previste dal/i Disciplinare/i di Produzione di riferimento;
- ✓ si impegnano a fornire tutte le facilitazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di valutazione, incluse quelle per l'esame della documentazione e l'accesso a tutte le aree valutate, alle registrazioni ed al personale coinvolto;
- ✓ dichiarano di essere a conoscenza ed accettare quanto previsto dai Piani di Controllo e dai relativi documenti emessi da TCA in ordine all'applicazione degli stessi;

Inoltre, gli Operatori che si sottopongono al processo di certificazione, devono tenere aggiornato l'Ente di certificazione comunicando:


- ✓ eventuali cambiamenti o modifiche della propria ragione sociale (es. modifiche dello stato giuridico, commerciale, organizzativo, della proprietà, della rappresentanza legale, ecc.), di tecnici delegati ad operare sul software gestionale GEREM, di indirizzi e recapiti di contatto;
- ✓ eventuale cessazione della propria attività;
- ✓ la partecipazione a eventuali procedimenti giudiziari civili, penali o amministrativi.

Ai sensi dell'articolo 64, comma 16, della legge, tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e) partecipanti alla filiera di produzione della singola DO o IG sono automaticamente inseriti nel sistema di controllo al momento della rivendicazione della produzione tutelata e accettano le condizioni del servizio di controllo e certificazione.

La dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola costituiscono causa di inserimento nel sistema di controllo per la relativa produzione DO o IG.

Gli imbottiglieri per l'inserimento nel sistema di controllo, inviano all'organismo di controllo autorizzato la comunicazione di imbottigliamento/etichettatura.

In tutti gli altri casi, è richiesta la sottoscrizione del MD 07.24 "Richiesta di ammissione al piano di

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	20	30/01/2026	8 di 21

controllo”, per la necessaria notifica.

Qualora l’Operatore ne faccia richiesta, può essergli consentito di operare direttamente nel Sistema Gestionale GEREM. Tramite la funzione “Attivazione utenza”, dal sito Internet www.tca-srl.org, viene avviata la procedura di assegnazione di un identificativo utente e di una password. Inoltre, può essere delegato un professionista indicato dall’Operatore medesimo. La procedura informatizzata sostituisce buona parte delle comunicazioni cartacee tra l’Operatore controllato e TCA.

A seguito della richiesta dell’Operatore di essere assoggettato al controllo per la certificazione di prodotto, TCA, tramite i propri Ispettori esegue una prima verifica sui documenti consegnati in conformità a quanto previsto dalle schede del Piano di Controllo di interesse.

Gli ispettori deputati al controllo presentano al Comitato di Certificazione, di seguito denominato CdC, la richiesta con le eventuali irregolarità riscontrate.

Il giudizio di ammissibilità al Sistema di Controllo TCA viene deliberato dal CdC a seguito di valutazione del rapporto degli Ispettori.

La decisione favorevole del CdC consente l’inserimento dell’Operatore nel Software utilizzato per gli adempimenti previsti nel Piano dei Controlli.

In caso di pronunciamento negativo, il Responsabile di Schema provvede a comunicarlo all’Operatore valutato, specificando nell’apposito modulo Non Conformità le motivazioni del pronunciamento negativo identificate a fronte di specifiche prescrizioni della norma vigente e i tempi e modalità di eventuali ricorsi con relativi riferimenti normativi e procedurali.

A seguito del pronunciamento negativo, l’Operatore che intenda comunque entrare nel Piano dei Controlli di TCA, dovrà dimostrare di aver attuato Azioni Correttive adeguate inviando, entro i termini stabiliti, una esaustiva documentazione a supporto.

Il Responsabile di Schema verificate le Azioni Correttive presenta con proprio parere la documentazione al CdC per le decisioni del caso.


Se entro 90 giorni dalla comunicazione del pronunciamento negativo l’Operatore non provvede all’esecuzione delle necessarie Azioni Correttive, la domanda di ingresso nel Sistema di Controllo è da intendersi decaduta.

7 ATTIVITÀ DI CONTROLLO

7.1 GENERALITÀ

Il personale che esegue l’attività di controllo può essere costituito da Ispettori dipendenti di TCA o professionisti esterni, allo scopo incaricati e/o formati da TCA, che sottoscrivono l’impegnativa di riservatezza e di assenza di conflitti di interesse.

Per ridurre il rischio di conflitti di interesse, gli ispettori sono turnati in modo che possibilmente non visitino continuamente le stesse Aziende, verifichino più denominazioni e non eseguano verifiche nei comuni dove abitano.

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	20	30/01/2026	9 di 21

TCA subappalta le prove chimiche previste dal piano dei controlli, a Laboratori accreditati Accredia che hanno stipulato una convenzione con TCA.

Le prove organolettiche (previste unicamente per le DO) vengono svolte dalle Commissioni di Degustazione vini di TCA ai sensi del Decreto 12.03.2019.

I controlli presso le Aziende si concretizzano attraverso le seguenti tre fasi:

1. Un controllo documentale che riguarda il 100% degli Operatori, così come descritto nella PO 07.01, Controllo documentale e certificazione di idoneità, per i vini a Denominazione di Origine e nella PO 07.10, Controllo documentale vini ad IG;
2. Un controllo ispettivo ed analitico (chimico fisico e organolettico) al 100% sul vino atto a divenire ai fini della certificazione a DO, eseguito a livello di Vinificatore o Intermediario di vini sfusi o di Imbottigliatore, così come descritto nella PO 07.01, Controllo documentale e certificazione di idoneità;
3. Un controllo ispettivo ed eventualmente analitico a campione che riguarda il controllo ispettivo viticoltore, vinificatore, intermediario di vini sfusi e imbottigliatore, così come descritto nelle PO 07.04, Controllo Ispettivo viticoltore, PO 07.05, Controllo Ispettivo Vinificatore, PO 07.06, Controllo Ispettivo Imbottigliatore, PO 07.08, Controllo Ispettivo Intermediari di vini sfusi.

Fatta eccezione per le verifiche da svolgere senza preavviso, i controlli ispettivi vengono preventivamente comunicati alle Aziende (con lettera o posta elettronica), comunicando l'avvenuta estrazione, l'attività prevista e gli ispettori incaricati. Qualora l'Azienda lo ritenga necessario, potrà fare richiesta in forma scritta di ricusazione motivata degli ispettori incaricati entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'attività ispettiva.


Nel corso delle visite l'Operatore deve garantire la massima collaborazione al personale incaricato da TCA. Nei casi, però, in cui l'Azienda non si rende reperibile per il controllo, l'ispettore lo comunica al Responsabile di Schema che provvede ad inviare tramite raccomandata A/R, o P.E.C., un nuovo sollecito. Se in seguito a tale sollecito, l'Azienda non si rende disponibile alla verifica ispettiva, viene segnalata alle Autorità competenti la mancata disponibilità al sopralluogo.

Nello specifico le attività programmate nei piani di controllo sono descritte nei paragrafi successivi divise per soggetto interessato ai controlli e nello specifico nelle procedure operative indicate.

7.2 CONTROLLI DEI VITICOLTORI

TCA non esegue controlli documentali sui viticoltori essendo questa fase gestita da altri organismi, ma esegue solamente un controllo ispettivo in campo.

Il controllo ispettivo, eseguito in % secondo quanto definito dal Piano dei Controlli approvato ai sensi del DM 3 marzo 2022, prevede la verifica della conformità delle superfici vitate in conduzione, rivendicate nell'annata precedente, rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione e ai dati riportati nello schedario viticolo nazionale. In particolare:

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	20	30/01/2026	10 di 21

- ✓ Verifica dell'ubicazione e della superficie reale (verifica dell'assenza di eclatanze) dei vigneti in produzione;
- ✓ Verifica dei requisiti del vigneto:
 - a. rispetto al disciplinare: ampelografia, densità di impianto (se prevista dal disciplinare), eventuali fallanze, forme di allevamento (se previste dal disciplinare) e sistemi di potatura (se previsti dal disciplinare).
 - b. rispetto allo schedario viticolo: sesto di impianto, ampelografia e forme di allevamento.
- ✓ Verifica della resa uva/ettaro da svolgere tra l'invaatura e la raccolta dell'uva. Almeno per il 5% del campione, le verifiche di stima devono avvenire in prossimità della raccolta quando il peso del grappolo ha raggiunto il peso di maturazione finale. Le verifiche della resa sono svolte in conformità alle indicazioni previste dal DM 3 marzo 2022.

Il personale che effettua il sopralluogo compila apposito verbale, nel quale riporta i dati tecnici agronomici e produttivi rilevati. Il verbale viene sottoscritto dallo stesso tecnico e dal rappresentante dell'Azienda che ne riceve copia. I dati rilevati nel corso del sopralluogo verranno successivamente confrontati con i dati presenti nello schedario viticolo (Artea/SIAN), riesaminati dal Responsabile di Schema e sottoposti al Comitato di Certificazione per le necessarie valutazioni.

A seguito delle attività di controllo ispettivo sui Viticoltori e delle decisioni del CdC, RdS aggiornerà Banca Dati Vigilanza e il software GEREM con gli esiti dei sopralluoghi.

7.3 CONTROLLO DEI VINIFICATORI


Per questa categoria il Piano non prevede la produzione di nuovi documenti, salvo la trasmissione (anche a mezzo procedura informatica previo accesso al Sistema Gestionale GEREM) di copia dei documenti di trasporto del prodotto acquistato/venduto e di copia dei documenti relativi a tagli migliorativi, riclassificazioni e quant'altro previsto per il vino a DO o ad IG.

L'attività di TCA consiste nel verificare l'aggiornamento della situazione di carico/scarico del prodotto in giacenza (atto a divenire a Denominazione di Origine, certificato a Denominazione di Origine, ad Indicazione Geografica Protetta) di ogni Azienda.

TCA oltre ad acquisire la documentazione necessaria dagli enti preposti richiede al Vinificatore soltanto copia dei documenti che attestano le variazioni di cantina (carichi, coacervi, riclassificazioni, declassamenti, ecc.).

All'ammissione al Piano dei Controlli, l'azienda comunica il prodotto sfuso giacente in Azienda. Successivamente, durante la normale attività, il Vinificatore deve comunicare a TCA qualsiasi variazione del proprio carico di prodotto; nella fattispecie:

- copia di documento di trasporto per qualsiasi partita di vino sfuso acquistato o venduto;
- comunicazioni di riclassificazioni, comunicazioni di declassamento, coacervo di partite, ecc.

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	20	30/01/2026	11 di 21

Il controllo ispettivo, eseguito in % secondo quanto definito dal Piano dei Controlli approvato ai sensi del DM 3 marzo 2022, prevede la verifica dei requisiti di tracciabilità delle uve e dei prodotti vitivinicoli ottenuti nonché dei requisiti di processo stabiliti dal disciplinare di produzione.

La verifica ispettiva deve essere svolta:

- ✓ per il 30% degli operatori estratti, nel periodo di raccolta delle uve e prima fermentazione e deve avere a oggetto il prodotto a DO o IG della vendemmia in corso. Specificatamente devono essere verificati: le modalità di introduzione delle uve (tracciabilità dei carichi e delle pesate), la qualità delle uve, le operazioni enologiche, la coerenza dei quantitativi dei prodotti detenuti con i carichi risultanti dal registro telematico o dai documenti giustificativi (ai sensi del Decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015), i cartelli identificativi dei prodotti;
- ✓ per il 70% degli operatori estratti, in un periodo diverso dal periodo di raccolta delle uve e prima fermentazione e deve avere a oggetto tutte le annate del prodotto a DO o IG. Specificatamente devono essere verificati: le operazioni enologiche, compresa l'eventuale verifica del magazzino dei prodotti enologici (solo per aziende monoprodotta), i cartelli identificativi dei prodotti, la corrispondenza della giacenza fisica con quella contabile nonché con quella risultante all'organismo di controllo. Se l'operatore è anche imbottigliatore, la verifica della corrispondenza tra carichi contabili e fisici deve comprendere sia il prodotto sfuso che quello imbottigliato;
- ✓ Il 5% delle verifiche deve essere svolto senza preavviso, ai sensi dell'articolo all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 625 del 2017.

Il sopralluogo viene effettuato dall'ispettore in presenza di un rappresentante dell'Azienda, alla fine del controllo l'ispettore provvederà alla redazione di un verbale, nel quale verranno riportate tutte le evidenze esaminate. Il verbale viene sottoscritto dallo stesso tecnico e dal rappresentante dell'Azienda che ne riceve copia.

Il verbale verrà poi riesaminato da RdS e quindi sottoposto al Comitato di Certificazione per i necessari adempimenti.


A seguito delle attività di controllo ispettivo sui Vinificatori e delle decisioni del CdC, RdS aggiornerà Banca Dati Vigilanza e il software GEREM con gli esiti dei sopralluoghi.

7.4 CONTROLLO DEGLI INTERMEDIARI DI PRODOTTI A MONTE DEL VINO E DI VINI SFUSI

Anche per questa categoria il Piano non prevede la produzione di nuovi documenti, salvo la trasmissione (anche a mezzo procedura informatica previo accesso al Sistema Gestionale GEREM) di copia dei documenti di trasporto del prodotto acquistato/venduto e di copia dei documenti relativi a tagli migliorativi, riclassificazioni e quant'altro previsto per il vino a DO e/o ad IG.

L'attività di TCA consiste nel verificare l'aggiornamento della situazione di carico/scarico del prodotto in giacenza (atto a divenire a Denominazione di Origine, certificato a Denominazione di Origine, ad Indicazione Geografica) di ogni Azienda.

All'ammissione al Piano dei Controlli, l'azienda comunica il prodotto sfuso giacente in Azienda,

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	20	30/01/2026	12 di 21

successivamente TCA richiede all'Intermediario di vino sfuso soltanto copia dei documenti che attestano le variazioni di cantina (carichi, coacervi, riclassificazioni, declassamenti, ecc.).

Il controllo ispettivo, eseguito in % secondo quanto definito dal Piano dei Controlli approvato ai sensi del DM 3 marzo 2022, prevede la verifica di tracciabilità del prodotto detenuto e commercializzato e la verifica della corrispondenza quantitativa del prodotto giacente in riscontro a quanto riportato nei registri di cantina.

Il sopralluogo viene effettuato dall'ispettore in presenza di un rappresentante dell'Azienda, alla fine del controllo l'ispettore provvederà alla redazione di un verbale, nel quale verranno riportate tutte le evidenze esaminate. Il verbale viene sottoscritto dallo stesso tecnico e dal rappresentante dell'Azienda che ne riceve copia.

Il verbale verrà poi riesaminato da RdS e quindi sottoposto al Comitato di Certificazione per i necessari adempimenti.

A seguito delle attività di controllo ispettivo su gli intermediari di prodotti a monte del vino e di vini sfusi e delle decisioni del CdC, RdS aggiornerà Banca Dati Vigilanza e il software Gerem con gli esiti dei sopralluoghi.

7.5 CONTROLLO IMBOTTIGLIATORI


Nella normale attività l'imbottigliatore è tenuto ad inviare a TCA tutta la documentazione attestante variazioni di carico (documenti di trasporto vendite/acquisti, riclassificazioni, coacervi, ecc), anche a mezzo procedura informatica previo accesso al Sistema Gestionale GEREM; è inoltre tenuto a rendicontare all'OdC i quantitativi di vino a DO e IG imbottigliato, comunicando a TCA l'avvenuto imbottigliamento mediante compilazione del *MD 07.10 "Comunicazione di imbottigliamento"*, o mediante la specifica funzione "Imbottiglia" di GEREM entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di conclusione delle operazioni. Soltanto all'ammissione al Piano dei Controlli, l'azienda comunica eventuale prodotto sfuso giacente in Azienda.

Per partite di vino certificato a DO per le quali è previsto l'utilizzo del contrassegno di stato, l'imbottigliatore ne fa richiesta:

- per quelli gestiti da TCA utilizzando il *MD 07.08 Richiesta contrassegni* o mediante la specifica funzione "Ordini" di GEREM,
- per quelle gestite dai Consorzi a seguito di convenzione stipulata con TCA, utilizzando il modello predisposto dal Consorzio o mediante la specifica funzione "Ordini" di GEREM, per i Consorzi che si avvalgono di tale strumento informatico.

TCA, verificata la sussistenza dei requisiti quantitativi, consegna le fascette o autorizza il Consorzio delegato alla consegna.

Il controllo ispettivo eseguito in % sui vini a DO/IG secondo quanto definito dal Piano dei Controlli approvato ai sensi del Decreto 3 marzo 2022 prevede la verifica di corrispondenza dei carichi contabili e fisici del prodotto, la corretta gestione dei contrassegni, se previsti, o del lotto e la verifica di conformità dei contenitori utilizzati, delle chiusure e dei sistemi di etichettatura. Se

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	20	30/01/2026	13 di 21

l'operatore è anche vinificatore la verifica della corrispondenza tra carichi contabili e fisici deve essere eseguita sia sul prodotto sfuso che su quello imbottigliato.

Il 5% delle verifiche deve essere svolto senza preavviso, ai sensi dell'articolo all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 625 del 2017.

Per i vini DO è previsto il campionamento e l'analisi di vino imbottigliato per la verifica di rispondenza dei requisiti analitici rispetto ai dati analitici della certificazione d'idoneità e la verifica di rispondenza dei requisiti organolettici rispetto al disciplinare di produzione.

Il sopralluogo viene effettuato dall'ispettore in presenza di un rappresentante dell'Azienda, alla fine del controllo l'ispettore provvederà alla redazione di un verbale, nel quale verranno riportate tutte le evidenze esaminate. Il verbale viene sottoscritto dallo stesso tecnico e dal rappresentante dell'Azienda che ne riceve copia.

Il verbale verrà poi riesaminato da RdS e quindi sottoposto al Comitato di Certificazione per i necessari adempimenti.

A seguito delle attività di controllo ispettivo su Imbottigliatori e delle decisioni del CdC, RdS agglomererà Banca Dati Vigilanza e il software Gerem con gli esiti dei sopralluoghi.

7.6 ESITO DEI CONTROLLI E CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI


I controlli eseguiti, a completamento dell'iter descritto nei paragrafi precedenti, porteranno alla delibera da parte del Comitato di Certificazione di:

- ✓ Conformità della visita ispettiva;
- ✓ Non Conformità lieve (MD 07.03, Non Conformità da Piano di controllo): irregolarità formali che non hanno effetti sulla materia prima, sul prodotto finito o sul mantenimento della tracciabilità che possono essere risolte da parte del soggetto interessato con idonee azioni correttive (es. aggiornamento registri, ecc.);
- ✓ Non Conformità grave (MD 07.03, Non Conformità da Piano di controllo): irregolarità sostanziali che riguardano la materia prima, il prodotto finito o il mantenimento della tracciabilità oppure non conformità già considerate lievi che non sono state risolte con le azioni correttive previste.

TCA invia il rapporto di Non Conformità lieve/grave all'operatore entro 20 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo. Nel caso di Non Conformità grave l'organismo di controllo comunica all'ufficio ICQRF territoriale competente le non conformità deliberate dal Comitato di certificazione, entro 20 giorni lavorativi dalla verifica e informa tempestivamente ICQRF di eventuali ricorsi presentati dal soggetto interessato attraverso il caricamento nella Banca Dati Vigilanza.

L'Operatore ha quindi la responsabilità di aprire le Azioni Correttive più opportune.

L'eventuale ricorso avverso alla Non Conformità dovrà essere inoltrato dall'Operatore interessato entro 30 giorni dalla comunicazione da parte di TCA della Non Conformità. L'iter del ricorso, ivi compresa l'emissione della decisione da parte dell'OdR, deve concludersi entro 30 giorni dalla

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	20	30/01/2026	14 di 21

data di ricevimento dello stesso, così come previsto dalla PG 03, Gestione dei ricorsi. Entro 15 giorni dalla conclusione dell'iter, TCA dovrà comunicare all'Operatore e alle Autorità competenti la decisione emessa dall'Organo dei Ricorsi.

L'attuazione delle azioni messe in atto dall'Operatore verrà comunque accertata con un successivo controllo documentale e/o ispettivo gestito da RdS e dall'Ispettore TCA.

Le Non Conformità lievi per le quali l'Operatore non abbia fornito riscontro della risoluzione entro 30 giorni dalla comunicazione di TCA, si trasformeranno in Non Conformità gravi, a seguito della valutazione del Comitato di Certificazione.

Per il controllo ispettivo viticoltori, copia dei verbali ispettivi e delle mappe delle aree vitate oggetto di ispezione (documenti contenenti i dati agronomici rilevati come base ampelografica, sesto di impianto, anno di impianto, etc.) saranno inseriti nell'istanza ID 26 presente nel sistema informativo Art€a, entro trenta giorni lavorativi successivi alla data di fine sopralluogo. Il modello costituisce lo strumento di comunicazione della verifica ispettiva viticoltori, eventuali Non Conformità lievi e/o gravi rilevate vengono peraltro inviate anche tramite PEC/raccomandata A/R.

In caso di mancato versamento dei corrispettivi dovuti per l'attività di controllo e certificazione alle scadenze stabilite TCA provvede ad attivare le procedure di sollecito e recupero del credito così come previsto dalla PO 07.12 Gestione degli incassi delle fatture previste dai Piani di Controllo.

7.6.1 TRATTAMENTO DEL PRODOTTO NON CONFORME

Nel caso di emissione di NC gravi riguardanti il prodotto, nella comunicazione inviata all'Operatore, TCA provvede a richiedere alla stessa di dare comunicazione delle Azioni Correttive che intende attuare in adeguamento a quanto disposto dal Decreto 3 marzo 2022 (es. blocco della commercializzazione, recupero dei lotti NC, comunicazioni ai consumatori, ecc.). Sarà, inoltre, responsabilità dell'Operatore fornire informazioni ed evidenze idonee a confermare l'avvenuto completamento delle Azioni Correttive messe in atto.

TCA verifica l'attuazione delle azioni realizzate dall'Operatore, attraverso un successivo controllo documentale e/o ispettivo gestito da RdS e dall'Ispettore TCA.


TCA si riserva, inoltre, di verificare presso l'Autorità competente, l'effettiva chiusura del procedimento.

7.6.2 GESTIONE DELLE SITUAZIONI NON ORDINARIE

L'attività svolta da TCA e, più in generale, la fondatezza del sistema di certificazione, potrebbero essere messe a repentaglio da notizie diffuse dai media e/o da attività svolte da soggetti esterni a TCA.

Qualora l'OdC venisse a conoscenza di situazioni quali, ad esempio, indagini svolte dalle Autorità competenti, rinvenimento di prodotti contraffatti e/o non corrispondenti alla qualità dichiarata che coinvolgono Aziende e/o denominazioni soggette al controllo di TCA, provvede ad approfondirne la fondatezza, ad analizzarne i rischi associati, intraprendendo azioni appropriate di gestione della situazione potenzialmente pericolosa.

In caso di fondatezza dell'informazione, TCA si impegna a darne comunicazione agli Enti interessati.

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	20	30/01/2026	15 di 21

Qualora sia direttamente coinvolto personale di TCA, in attesa degli opportuni accertamenti, lo stesso viene sospeso dall'attività ispettiva e da ogni attività decisionale, vengono disattivate le credenziali di autenticazione dei sistemi informatici aziendali, di Art€a e della posta elettronica e gli è vietata ogni comunicazioni con l'esterno.

Previa informazione alle autorità competenti (ICQRF), vengono attuate misure di controllo rinforzato, che possono prevedere:

- riesame delle pratiche deliberate in favore di tali soggetti;
- attività ispettiva ad hoc svolta da almeno due ispettori individuati tra quelli con maggiore esperienza nel settore.

L'esito di tali attività ispettive, viene comunicato alle autorità competenti.

Analoghe misure vengono adottate anche su specifica richiesta di autorità di vigilanza e di organismi di accreditamento.

Alle aziende coinvolte in scandali o sottoposte ad indagini, vengono rilasciate nuove certificazioni unicamente previa consultazione degli Organi competenti da parte di TCA.

In attesa della risoluzione della situazione straordinaria, le informazioni ufficiali sul caso vengono rilasciate unicamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

7.7 ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE E CONTROLLO


TCA svolge, a carico dei soggetti iscritti agli elenchi dei partecipanti alla filiera vitivinicola l'attività di certificazione e di controllo per singola DO e l'attività di controllo per singola IG sulla base degli schemi dei rispettivi piani di controllo.

Il Vinificatore, gli Intermediari di vini sfusi o l'Imbottigliatore per avere la certificazione di idoneità alla denominazione del proprio vino devono fare richiesta di prelievo a TCA utilizzando il modulo MD 07.36 Richiesta di Prelievo, compilandolo direttamente nel Sistema Gestionale GEREM (per le Aziende che hanno richiesta di attivazione) o in formato cartaceo da far pervenire presso TCA.

A seguito dei controlli documentali sul carico contabile dell'Azienda, RdS organizza il prelievo e l'ispezione e fa consegnare il vino atto ai laboratori per le prove chimico, fisiche e alle commissioni per quelle organolettiche. TCA quindi invia, a seconda dell'esito dei controlli, il modulo MD 07.38 Certificazione di idoneità o il modulo MD 07.39 Certificazione di rivedibilità - non idoneità della partita all'Azienda:

- ✓ la certificazione viene inviata entro 15 giorni lavorativi (ridotto a 10 giorni per i vini novelli) dalla data di ricevimento della richiesta di prelievo.
- ✓ se non idoneo o rivedibile, la comunicazione viene inviata all'Azienda entro 5 giorni lavorativi dall'emanazione del giudizio e contiene le motivazioni tecniche.

In caso di rivedibilità, l'interessato può richiedere nuovo campionamento per il definitivo giudizio entro 60 giorni dalla comunicazione utilizzando il MD 07.36 Richiesta di Prelievo. Se la richiesta di rivedibilità viene inoltrata entro 60 giorni si segue l'iter già descritto, altrimenti la partita viene

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	20	30/01/2026	16 di 21

considerata non idonea e viene inviata comunicazione scritta all'Azienda entro 5 giorni.

In caso di non idoneità fisico-chimica, l'Azienda, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione da parte di TCA srl, può:

- ✓ richiedere all'organismo di controllo per la relativa partita un eventuale nuovo prelievo, ai fini della ripetizione dell'esame chimico-fisico, soltanto a condizione che la partita possa essere ancora oggetto di pratiche e trattamenti enologici ammessi dalla normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di vini DOP e IGP;
- ✓ presentare ricorso a TCA, perché questa provveda ad inviare un esemplare del campione prelevato ad un diverso laboratorio individuato dall'OdC tra quelli autorizzati dal Ministero, previamente accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Le spese per la ripetizione delle analisi, analogamente alle spese per il funzionamento dell'Organo decidente i Ricorsi, sono a carico della parte soccombente.

In caso di non idoneità organolettica, l'Azienda può presentare ricorso a TCA per il procedimento di appello. Se richiesto il procedimento di appello, entro sette giorni TCA lo trasmette, a spese dell'interessato, alla Commissione di appello istituita presso la Segreteria del Comitato Nazionale Vini DOP e IGP, unitamente alla documentazione relativa e al contro campione presente in TCA.

Il controllo dei vini a DO e a IG è atto a garantire la rispondenza quantitativa sulle movimentazioni di carico e scarico dei vini e la rintracciabilità delle partite imbottigliate. A tal fine, l'Operatore deve provvedere ad effettuare le comunicazioni previste nei tempi e nei modi definiti dagli specifici Piani di controllo.

I costi del Piano dei Controlli sono a carico degli utilizzatori della denominazione.

Le tariffe applicate sono mirate, esclusivamente, alla copertura dei costi realmente sostenuti per lo svolgimento delle attività di controllo e sono contenute in apposito Tariffario reso pubblico.


TCA opera per ottenere il massimo della conoscenza e dei controlli con il minimo aggravio burocratico per le Aziende; ogni azione di TCA è mirata all'ottenimento di questi scopi.

In caso di mancato versamento dei corrispettivi dovuti per l'attività di controllo e certificazione alle scadenze stabilite, TCA provvede ad attivare le procedure di sollecito e recupero del credito così come previsto dalla PO 07.12 Gestione degli incassi delle fatture previste dai Piani di Controllo.

7.8 ATTIVITÀ DI CONTROLLO A CAMPIONE VINI IGT

TCA svolge controlli a campione previsti all'articolo art. 3, comma 3, lettera c), del DM 12.03.2019 per la verifica di rispondenza ai parametri di cui all'art. 20 del REG 34/19 ed eventuali parametri ulteriori previsti dai singoli Disciplinari di produzione. Il campione individuato deve rappresentare almeno il 10% della produzione della intera IGT rivendicata nell'anno precedente.

Sono assoggettati al controllo tutti i vinificatori che hanno rivendicato la IGT oggetto di controllo nel corso dell'anno precedente.

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	20	30/01/2026	17 di 21

Viene prelevato prioritariamente vino imbottigliato dell'ultima annata, nudo o etichettato, in assenza di bottiglie dell'ultima annata si preleva vino sfuso dell'ultima annata, in assenza di vino sfuso dell'ultima annata si sceglie l'ultimo lotto del vino imbottigliato da non oltre due anni di una qualsiasi annata precedente. Se assente vino imbottigliato, si preleva vino sfuso dell'annata più recente. Quando il lotto campionato è etichettato verrà verificata la conformità dei contenitori utilizzati, delle chiusure e dei sistemi di etichettatura.

Tariffa: è composta da una quota fissa ed una quota laboratorio, tali informazioni sono riportati sui Piani di Controllo della relativa IG, pubblicata sul sito di TCA srl.

Il prelievo viene effettuato dall'Ispettore in presenza di un rappresentante dell'Azienda. L'Ispettore provvederà alla redazione di un verbale, nel quale verranno riportate tutte le evidenze riscontrate. Il verbale viene sottoscritto dallo stesso tecnico e dal rappresentante dell'Azienda che ne riceve copia.

Il verbale verrà poi riesaminato da RdS e quindi sottoposto al Comitato di Certificazione per i necessari adempimenti.

L'esito dell'esame chimico-fisico, unitamente al rapporto di prova del Laboratorio che ha effettuato le analisi del campione, vengono inviate all'azienda entro cinque giorni lavorativi dall'emissione del rapporto di prova.


In caso di non idoneità fisico-chimica, l'Azienda, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione da parte di TCA srl, può:

- ✓ richiedere all'organismo di controllo per la relativa partita un eventuale nuovo prelievo, ai fini della ripetizione dell'esame chimico-fisico, soltanto a condizione che la partita possa essere ancora oggetto di pratiche e trattamenti enologici ammessi dalla normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di vini DOP e IGP;
- ✓ presentare ricorso a TCA, perché questa provveda ad inviare un esemplare del campione prelevato ad un diverso laboratorio individuato dall'OdC tra quelli autorizzati dal Ministero, previamente accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

8 IMPEGNO DEGLI OPERATORI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

Per il mantenimento della certificazione gli Operatori devono:

- ✓ avere identificato e tenere sotto controllo i requisiti specificati dal Disciplinare di Prodotto e dal relativo Piano di Controllo, utilizzare e mantenere la documentazione richiesta;
- ✓ permettere al personale incaricato da TCA, l'accesso alla documentazione, alle registrazioni, alle aree e al personale interessato alla certificazione;
- ✓ permettere l'effettuazione, da parte del personale di TCA, dei campionamenti di prodotto previsti dal Piano di Controllo specifico e di quelli straordinari nel caso se ne presenti la necessità in sede di valutazione e verifica;
- ✓ permettere la partecipazione ai controlli ispettivi, previa comunicazione scritta di TCA, anche a valutatori dell'organismo di accreditamento. Tale presenza, finalizzata a valutare l'operato di

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	20	30/01/2026	18 di 21

TCA, deve comunque essere autorizzata dall'Operatore oggetto di controllo;

- ✓ comunicare tempestivamente a TCA tramite i canali definiti qualsiasi modifica apportata alla produzione;
- ✓ comunicare a TCA qualsiasi variazione che possa influenzare il rispetto dei requisiti di certificazione quali, ad esempio, modifiche dello stato giuridico, commerciale, organizzativo, della proprietà, della rappresentanza legale e/o di altri tecnici delegati ad operare sul software gestionale GEREM, di indirizzi e recapiti di contatto;
- ✓ aver risolto eventuali Non Conformità evidenziate durante le fasi di controllo documentale e ispettivo;
- ✓ soddisfare tutte le richieste di Azioni Correttive di TCA entro il periodo di tempo concordato;
- ✓ regolare le specifiche di spesa riportate nel tariffario di riferimento, in relazione all'attività di certificazione effettuata, indipendentemente dall'esito della stessa;
- ✓ mantenere, per tutto il periodo di validità della certificazione, una registrazione di tutti i reclami pervenuti e la documentazione delle relative Azioni Correttive intraprese;
- ✓ comunicare a TCA i casi in cui sia coinvolta in procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulla responsabilità da prodotto o comunque a violazioni di leggi applicabili in relazione alla certificazione ottenuta.

A seguito del mancato rispetto delle condizioni sopra riportate, TCA, in relazione alla frequenza e gravità degli eventi, adotterà le azioni del caso che possono comportare nei casi più gravi l'emissione di Non conformità gravi.

9 SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITÀ


L'attività di certificazione di TCA viene costantemente sottoposta a controllo da parte del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, di seguito CSI. Tale Comitato è composto da un'equa rappresentanza di tutte le parti interessate alla certificazione quali, ad esempio, le Organizzazioni dei Consumatori e le Associazioni agricole, industriali e del commercio, gli organismi pubblici regolatori, le organizzazioni non-governative comprese le organizzazioni dei consumatori e gli enti di formazione, di studio o di ricerca.

Compito principale di tale Comitato è quello di salvaguardare l'imparzialità delle attività di controllo e certificazione svolte da TCA.

10 MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE

Le modifiche alle condizioni di certificazione possono riguardare:

- modifiche del Disciplinare di Produzione;
- modifiche alla presente procedura;
- modifiche al Tariffario
- modifiche richieste dall'Operatore.

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	20	30/01/2026	19 di 21

Nel caso di modifiche alle condizioni di certificazione – variazioni normative, di disciplinare, di Piano dei controlli – sono valutate da TCA, in conformità alla norma ISO 17065 § 7.10.3, attraverso la valutazione, il riesame, ed eventualmente il rilascio di nuova documentazione di certificazione.

Nel caso venissero apportate variazioni alla documentazione di riferimento (ad esempio nuova versione del Disciplinare di Produzione, del Piano di Controlli, ecc.), TCA ne darà comunicazione all'Operatore certificato tramite la pubblicazione sul sito internet, la divulgazione tramite e-mail e tramite il proprio gestionale; l'Operatore ha la facoltà di adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro il termine che verrà indicato, o di rinunciare alla certificazione.

Nel caso venissero apportate variazioni alle prescrizioni contenute nella presente procedura, queste saranno comunicate all'Operatore tramite la pubblicazione sul sito internet che ha facoltà di accettarle o rinunciare alla certificazione dandone comunicazione a TCA.

Nel caso vi siano modifiche alle condizioni economiche relative alla certificazione, queste saranno comunicate all'Operatore tramite la pubblicazione sul sito internet che ha facoltà di accettarle o rinunciare alla certificazione dandone comunicazione a TCA.

Un Operatore che è assoggettato al controllo da parte di TCA per alcune Denominazioni di Origine e/o Indicazioni Geografiche può richiedere una estensione della certificazione ad altre Denominazioni di Origine e/o Indicazioni Geografiche controllate da TCA, svolte presso in altri siti produttivi. Le modalità di richiesta di tale estensione sono le medesime indicate per la presentazione della richiesta di certificazione. La richiesta dovrà, ovviamente, indicare gli aspetti e/o i prodotti sottoposti a modifica ed estensione.

11 RECLAMI

Reclamo: insoddisfazione espressa da parte di un'Azienda in merito all'esecuzione di attività di controllo e ai prodotti certificati.

11.1 CONTESTAZIONI ALLA RELAZIONE DI ISPEZIONE


Il Responsabile dell'Azienda, presso la quale è stata eseguita l'ispezione, può far aggiungere proprie osservazioni prima di sottoscrivere il verbale di ispezione motivando il suo dissenso.

11.2 RECLAMI ATTINENTI L'ATTIVITÀ DI TCA

Tutti i reclami attinenti, a qualsiasi livello, l'attività di TCA devono essere trasmessi alla Sede centrale di Firenze, all'attenzione del Responsabile Gestione Qualità (RGQ) il quale dovrà dare conferma dell'avvenuta ricezione, verificarne la fondatezza e procedere all'opportuno trattamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, dando risposta scritta ai soggetti che li hanno presentati.

11.3 RECLAMI GIUNTI ALL'AZIENDA

L'Azienda deve mantenere la registrazione di tutti i reclami pervenuti in merito ai prodotti oggetto

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	20	30/01/2026	20 di 21

dell'attività di controllo e certificazione. Tale registrazione deve essere resa disponibile all'ispettore di TCA in occasione dei controlli ispettivi.

Eventuali reclami e contestazioni relativi alla conformità del prodotto alla normativa vigente devono essere immediatamente comunicati a TCA.

12 RICORSI

Ricorso: richiesta espressa da parte di un Operatore indirizzata all'Organismo di controllo allo scopo di ottenere la revoca o la modifica di una decisione scaturita dall'esecuzione di attività di controllo.

L'Azienda potrà fare ricorso scritto a TCA nei seguenti casi:

- ✓ domanda di certificazione respinta,
- ✓ emissione di Non Conformità (lieve o grave).

Il ricorso documentato con tutti i dati possibili in possesso dell'Azienda, deve essere inoltrato entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'esito di una decisione scaturita dall'attività di TCA.

Se l'azione di ricorso da parte dell'Operatore prevede la presentazione di risultati analitici, questi dovranno pervenire sotto forma di Rapporto di Prova da laboratori autorizzati dal Ministero, previamente accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 nel loro stato di aggiornamento.

L'iter del ricorso, ivi compresa l'emissione della decisione da parte dell'OdR, deve essere concluso entro trenta giorni dalla data di ricevimento dello stesso.


Entro cinque giorni lavorativi, il ricorso viene trasmesso al RdS e RGQ, che lo inseriscono nell'apposito MD 03.01, Registro dei Reclami e dei Ricorsi, occupandosi di predisporre un fascicolo contenente tutta la documentazione pertinente.

Il ricorrente viene informato in merito alla presa in carico del ricorso.

Tutte le informazioni raccolte da RdS e RGQ e la documentazione presentata dall'Operatore ricorrente, vengono trasmesse all'Organo decidente i ricorsi che decide se accogliere o respingere il ricorso, pronunciandosi in merito, con le modalità descritte nella PG 03 pubblicata anche sul sito internet di TCA nella sezione "Procedure di certificazione".

13 CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia nascente dall'applicazione del Sistema di Certificazione di TCA che non sia stato possibile risolvere in sede di trattazione dei ricorsi, sarà sottoposta al Foro di Firenze, unico competente a conoscere e decidere in merito ad ogni controversia che dovesse nascere in relazione alla applicazione della presente procedura.

	Titolo	Rev.	Data emissione	Pagina
	PG 07 Controllo documentale ed ispettivo	20	30/01/2026	21 di 21

ALLEGATO I

Procedura per l'estrazione delle Aziende da sottoporre a verifica ispettiva

Per l'individuazione delle percentuali di viticoltori, vinificatori, imbottiglieri, centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione e intermediari di vini sfusi da sottoporre a verifica ispettiva così come definite nell'allegato 2 del Decreto 3 Marzo 2022, si procede ad un sorteggio casuale utilizzando elenchi in formato excel con apposita funzione che modifica l'ordine delle aziende con una distribuzione del tutto casuale alla presenza del Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità.

Nella base dati del programma sono state inserite tutte le aziende produttrici di prodotti vitivinicoli nell'ambito delle denominazioni sopra indicate, suddivise nelle categorie dei "viticoltori", "vinificatori", "intermediari" ed "imbottiglieri".

Vengono estratte a sorte per ciascuna denominazione ed indicazione geografica, ai fini dei successivi controlli, un numero di aziende secondo le percentuali stabilite dai Piani di Controllo detratte delle eventuali aziende individuate in base alla procedura dell'analisi dei rischi (massimo 20% del numero di operatori da verificare).

Alla fine viene redatto un verbale di cui viene data lettura ai presenti che lo approvano e lo condividono.

A seguito di motivata richiesta di incremento delle percentuali presentata dal Consorzio di tutela riconosciuto per la DO e/o IG, l'ICQRF può autorizzare estrazioni integrative.

Nel caso in cui un Operatore sia sorteggiato per una o più categorie della stessa DO o IG, TCA svolge contestualmente le attività ispettive, qualora sia in grado di verificare tutti i requisiti richiesti dai Piani di controllo, in considerazione della stagionalità delle fasi di controllo.